



Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

**DISCIPLINARE DI RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO
E REVISIONE DECENNALE DI N. 143 BOMBOLE DA 140 LT CONTENENTI
NAF S125 E GAS INERTE, PRESSO IL SAM
CIG 8324744412**

Sommario



Art. 1 – Premessa	3
Art. 2 – Informazioni generali sulla RDO.....	3
Art. 3 – Criterio di affidamento.....	3
Art. 4 – Base d’asta e oneri di sicurezza.	4
Art. 5 – Criteri di selezione ex art. 83 D.lgs n. 50/2016	4
Art. 6 – Autorità Anticorruzione: PASSOE.....	4
Art. 7 – Subappalto.....	5
Art. 8 – Richieste di chiarimenti e sopralluogo facoltativo	5
Art. 9 – Responsabile del procedimento e riferimenti	6
Art. 10 – Modalità di presentazione dell’offerta – Documentazione Amministrativa.....	6
Art. 11 – Modalità di presentazione del preventivo – Documentazione economica	6
Art. 12 - Soccorso istruttorio.....	7
Art. 13 - Garanzia provvisoria.....	7
Art. 14 - Garanzia definitiva	9
Art. 15 – Partecipazione in forma congiunta	9
Art. 16 – Avvalimento.....	10
Art. 17 – Trattamento dei dati personali	10

Art. 1 – Premessa

Il presente documento espone le condizioni e le regole per la presentazione di un preventivo tramite RDO per l'affidamento diretto del servizio di revisione decennale di n. 143 bombole da 140 lt (contenenti NAF S125 e gas inerte) installate presso i corridoi e le intercapedini al piano interrato dell'immobile FIP di strada Antica di Collegno 259 – Torino, come descritto nel dettaglio nel Capitolato Tecnico in allegato alla RDO.

La presente RDO, in quanto semplice indagine di mercato volta alla richiesta di preventivi, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Agenzia che sarà libera di avviare altre trattative o procedure, pertanto il servizio potrà non essere affidato, per sopravvenute esigenze o qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Vengono invitate alla presentazione di un'offerta 5 ditte del settore altamente specializzate ed iscritte a MEPA che hanno aderito al bando *SERVIZI - Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - Impianti antincendio*.

L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 95 e 36, c. 9 bis, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in forma elettronica sul MEPA.

Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla documentazione del bando di abilitazione MEPA, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Art. 2 – Informazioni generali sulla RDO

Nella Richiesta Di Offerta vengono fornite agli operatori economici le seguenti informazioni:

- codice identificativo gara (CIG) della procedura;
- nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
- termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, da inoltrare esclusivamente attraverso il Sistema MEPA;
- termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- termine di validità dell'offerta.

Alla RDO viene allegato il DUVRI (Documento unico valutazione rischi) preliminare dell'appalto.

Art. 3 – Criterio di affidamento

Il contratto sarà affidato, all'esito della verifica sulle eventuali offerte anomale effettuata dal RUP, nel caso di 5 offerte, all'operatore economico che avrà presentato l'offerta più bassa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. L'affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 4 – Base d’asta e oneri di sicurezza.

La base d’asta soggetta a ribasso è pari a € 74.200,00, IVA esclusa.

L’attività comporta rischi di interferenze (art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008), quindi si allega bozza del DUVRI, e gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sono stimati pari a € 765,10, IVA esclusa.

Art. 5 – Criteri di selezione ex art. 83 D.lgs n. 50/2016

Per la partecipazione alla RDO ciascun partecipante dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati. La dimostrazione del possesso di tali requisiti sarà richiesta esclusivamente all’affidatario, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Al soggetto che ha presentato la migliore offerta saranno richiesti i seguenti documenti:

- DGUE;
- Autocertificazione;
- Patto d’integrità;
- Certificati e attestazioni varie;
- Eventuali dichiarazioni per l’avvalimento (sarà invece necessario inserire il contratto di avvalimento).

Nel caso in cui tale soggetto non sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, il servizio sarà affidato all’offerente successivo in ordine di graduatoria e sarà incamerata la cauzione provvisoria.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il soggetto partecipante alla procedura dovrà:

1. possedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti all’oggetto dell’appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016.
2. essere in possesso delle seguenti certificazioni:
 - qualità UNI CEI ISO 9001:2015, o equivalente, relativa al settore oggetto dell’affidamento;
 - salute e sicurezza lavoro OHSAS 18001, o equivalente, relativa al settore oggetto dell’affidamento;
 - FGAS (Reg. CE n. 303/2008) per impianti antincendio;

Art. 6 – Autorità Anticorruzione: PASSOE

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti obbligatori, gli Operatori Economici (OE) interessati sono obbligati a registrarsi sul sito dell’ANAC, per consentire il controllo da parte delle Stazioni Appaltanti tramite AVCPASS (l’Authority Virtual Company Passport, il servizio realizzato dall’Autorità per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli OE).

L'amministratore/legale rappresentante tenuto alla creazione del PASSOE (il documento che attesta che l'OE può essere verificato tramite AVCPASS) per la verifica dei requisiti deve registrarsi utilizzando l'apposito link "Registrazione" presente nella sezione "Servizi ad accesso riservato" del portale ANAC. Una volta ottenute le credenziali di accesso al servizio è necessario accedere al portale <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi> e creare il profilo di "Amministratore OE"; il profilo è soggetto ad abilitazione da parte del Back Office ANAC. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta amministrativa non costituisce causa di esclusione del concorrente dalla procedura e sarà soggetto a soccorso istruttorio, fatta salva l'esclusione in caso di mancata risposta nei termini.

Art. 7 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione dell'Agenzia, purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria, se prevista;
- c) il concorrente indichi all'atto dell'offerta, nella domanda di partecipazione, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- d) non sussista in capo ai subappaltatori alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- e) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale complessivo.

L'Agenzia procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, c. 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere all'Amministrazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

Art. 8 – Richieste di chiarimenti e sopralluogo facoltativo

Per informazioni sull'intervento, è possibile contattare l'arch. Gianfranco Pedrelli (D.E.C. del contratto) tel. 011/5587321 – 331/1706868, mail: gianfrancoantonio.pedrelli@agenziaentrate.it.

Inoltre, per effettuare un sopralluogo presso l'immobile oggetto dell'intervento, la ditta partecipante potrà contattare Ernesto Braca, tel. 011/5587618, mail: ernesto.braca@agenziaentrate.it.

La richiesta di sopralluogo dovrà perentoriamente essere stata presentata entro sette giorni dalla data di pubblicazione su MEPA della RDO. Per motivi organizzativi non saranno

ammesse richieste pervenute successivamente. Inserire nella richiesta di sopralluogo anche un indirizzo e-mail e un numero di telefono di riferimento.

Ad ogni concorrente sarà comunicata la data e l'ora di effettuazione del sopralluogo in tempo utile per la presentazione dell'offerta.

Art. 9 – Responsabile del procedimento e riferimenti

Responsabile del procedimento è l'arch. Gianfranco Pedrelli, dell'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale, Agenzia delle Entrate, sede Piemonte.

Qualunque comunicazione da e verso i fornitori sino alla stipula del contratto avverrà unicamente attraverso il canale “comunicazioni” del MEPA.

Riferimenti telefonici e e-mail per eventuali chiarimenti (**nel caso di impossibilità di passare attraverso il sistema MEPA**):

Referente per informazioni di tipo amministrativo: Giovanni Torassa – Tel. 011/5587213

Referente per informazioni di tipo tecnico: Arch. Gianfranco Pedrelli, tel. 011/5587321 – 331/1706868, mail: gianfrancoantonio.pedrelli@agenziaentrate.it

E-Mail dell'Ufficio Risorse Materiali da utilizzarsi in caso di comunicazioni **che non possono passare tramite il canale MEPA**: dr.piemonte.rm@agenziaentrate.it

specificando nell'oggetto dell'email che si tratta di chiarimenti inerenti *all'RDO per l'affidamento del servizio di revisione decennale delle bombole SAM*.

Art. 10 – Modalità di presentazione dell'offerta – Documentazione Amministrativa

La documentazione da inserire nella busta amministrativa è la seguente:

1. Garanzia provvisoria;
2. Copia del PASSOE ricevuto;
3. Eventuale contratto di avvalimento, di cui all'art. 89 del D.lgs n. 50/2016 (l'ulteriore documentazione relativa all'avvalimento sarà richiesta esclusivamente all'affidatario);
4. Eventuale atto di impegno relativo a raggruppamenti e consorzi;
5. Eventuale documentazione in merito a situazioni di controllo.

Le autocertificazioni, le attestazioni e altra documentazione saranno richiesti direttamente all'impresa potenziale affidataria. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nei termini richiesti, fatto salvo il soccorso istruttorio integrativo, tale impresa sarà esclusa e si procederà allo scorrimento della graduatoria e all'incameramento della cauzione.

Art. 11 – Modalità di presentazione del preventivo – Documentazione economica

L'affidamento dei lavori avverrà a favore dell'impresa che avrà presentato il preventivo più basso sul prezzo a corpo a base d'asta di € 74.200,00, IVA esclusa, a cui si aggiungono €

765,10 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (valore complessivo dell'appalto € 74.965,10).

Oltre al prezzo, nell'offerta economica presentata dal sistema devono essere indicati:

- Costi di sicurezza aziendali (a pena di esclusione)
- Costi della manodopera (a pena di esclusione)
- Subappalto (se non indicato, non sarà ammesso)

I costi di sicurezza aziendali per rischi specifici, ossia quelli la cui quantificazione rientra nella responsabilità dell'operatore economico in quanto connessi con l'esercizio dell'attività aziendale, devono essere specificatamente quantificati ed indicati, a pena di esclusione, nella dichiarazione di offerta economica e non possono essere pari a € 0,00 (zero/00).

Tali oneri, rappresentando una componente specifica dell'offerta, non sono da considerarsi in nessun caso un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 95, c. 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione. Prima dell'affidamento si procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

Se richiesto, sarà onere del proposto affidatario presentare una descrizione dettagliata dei costi della manodopera prima dell'affidamento definitivo.

Trattandosi di componente dell'offerta economica, non è previsto il soccorso istruttorio nel caso di mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendali o della manodopera.

Il contratto sarà affidato, all'esito della verifica sulle eventuali offerte anomale effettuata dal RUP, nel caso di numero offerte pari a 5, all'operatore economico che avrà presentato l'offerta più bassa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. L'affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 12 - Soccorso istruttorio

In caso di incompletezza della documentazione amministrativa sarà applicata la disciplina del soccorso istruttorio.

Art. 13 - Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta deve essere corredata di una garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario o dell'accertata carenza dei requisiti dichiarati, sotto forma di fideiussione o cauzione.

Il partecipante all'indagine di mercato dovrà produrre una garanzia provvisoria di importo pari al 2% del massimale del contratto (2% di € 74.965,10).

L'importo della garanzia provvisoria richiesta è di € 1.499,30.

L'importo della garanzia provvisoria richiesta potrà essere ridotto qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti/certificazioni indicati dal comma 7 dell'art. 93 del D.lgs 50/2016. In particolare, si ricorda che si applica la riduzione del 50 per cento (...) nei confronti delle

microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nel caso di Raggruppamenti costituenti e Consorzi ordinari costituenti la garanzia dovrà essere intestata a tutte le società raggruppande o consorziande.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

Il versamento della somma potrà essere effettuato a mezzo bonifico intestato all'Agenzia delle Entrate, Via Giorgione, 106 – 00147 – Roma, codice fiscale e partita IVA n. 06363391001, alle seguenti coordinate bancarie: conto di regolamento n. 621; ABI: 01000; CAB: 03228; CIN: R; IBAN: IT59R0100003228000000000621 presso la Banca d'Italia.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'affidatario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione dovrà:

a) avere una validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

b) essere corredata da una autodichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, autentica notarile della firma; e prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall'art. 1944 c.c.;

2. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;

3. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

4. essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale previsione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La polizza fideiussoria deve essere presentata nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta presentata sul MEPA o come scansione in *.pdf* firmata digitalmente dall'offerente, a riprova della veridicità di quanto contenuto nel documento *.pdf*, oppure *ab origine* in formato digitale.

Nel primo caso, sarà poi chiesto al 1° classificato di trasmettere in formato cartaceo la garanzia provvisoria al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte, corso Vinzaglio 8, 10121 Torino, e dovrà essere contenuta in una busta chiusa.

La busta dovrà riportare esternamente, oltre al timbro del concorrente o altro diverso elemento di identificazione, le indicazioni del concorrente medesimo e cioè la denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: “RDO SERVIZIO DI REVISIONE DECENNALE DELLE BOMBOLE SAM – Garanzia provvisoria”

La polizza deve essere intestata a: Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Piemonte, corso Vinzaglio 8, Torino.

La cauzione dovrà essere presentata mediante certificazione, in originale, rilasciata dalla Banca d'Italia ovvero dall'azienda autorizzata, attestante la costituzione del pegno a favore dell'Agenzia.

Il primo classificato dovrà poi presentare elenco e copia delle certificazioni che giustificano la riduzione della garanzia.

Art. 14 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società potenziale affidataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia dovrà essere pari al 10% del valore contrattuale (10% di € 74.965,10, pari a € 7.496,51).

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n. 50 /2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che affiderà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 15 – Partecipazione in forma congiunta

I concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi non stabili dovranno attenersi alle seguenti specifiche relative alla presentazione dell'offerta:

1. il documento di dichiarazione di offerta economica dovrà essere sottoscritto da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio costituendo;
2. i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che partecipa alla procedura in forma congiunta, nonché dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici in caso di consorzi stabili, consorzi di

cooperative e di imprese artigiane di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 – Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; saranno escluse le imprese che presentino un contratto di avvalimento generico.

In tal caso nella busta amministrativa dovrà essere inserito il contratto di avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che lo stesso sia preesistente e comprovabile con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti ai fini dello svolgimento della presente procedura saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dal Regolamento Ue/2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della stessa.